

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2039 del 07/04/2025
Oggetto	L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO IN DESTRA E SINISTRA DEL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA) PER ACCANTIERAMENTO TEMPORANEO A SCOPO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CHIAVICHE DENOMINATE 27 E 33 - CONCESSIONARIO SOCIETA' HERA S.P.A. - PRATICA RA25T0011.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2127 del 07/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette APRILE 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. n. 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO
IN DESTRA E SINISTRA DEL FIUME LAMONE IN COMUNE DI FAENZA (RA) PER
ACCANTIERAMENTO TEMPORANEO A SCOPO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE CHIAVICHE DENOMINATE 27 E 33 - CONCESSIONARIO
SOCIETA' HERA S.P.A. - PRATICA RA25T0011.**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n.102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 12/03/2025, PG n. 47131, con cui la società Hera S.p.A. (C.F./P.IVA: 04245520376), con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, richiede la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone per accantieramento temporaneo a scopo di manutenzione straordinaria delle chiaviche denominate 27 e 33, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente, la chiavica 27: in destra idraulica al Foglio 151 - mappale 139 e Foglio 173 - mappali 1, 2, 3, 65 e 66, la chiavica 33: in sinistra idraulica al Foglio 132 - mappali 224, 230, 426 e 427;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 68 del 26/03/2025, e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota 24/02/2025, pg 34702, rilascia il nulla osta idraulico det. n. 427 del 20/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/54584 del 21/03/2025;

PRECISATO

- che la società HERA s.p.a. P.IVA 04245520376 risulta essere iscritta a far data dal 28/01/2025 fino al 27/01/2026 nell' *"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non*

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Bologna (cosiddetta “white list”) istituito ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i, equipollente al rilascio della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

- che questa Agenzia provvederà a comunicare alla Prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell’art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l’attestazione del versamento dell’importo di € 75,00 eseguito in data 14/003/2025, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell’art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 250,00 in data 13/03/2025, ai sensi 8 della L.R. 2/2015;
3. è esonerato dal pagamento del canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditibile ed ai sensi della D.G.R. 173/2014;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter rilasciare la concessione richiesta per una durata a decorrere dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell’Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare alla società Hera S.p.A. (C.F./P.IVA: 04245520376), con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24, la concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone per accantieramento temporaneo a scopo di manutenzione straordinaria delle chiaviche denominate 27 e 33, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente, la chiavica 27: in destra idraulica al Foglio 151 - mappale 139 e Foglio 173 - mappali 1, 2, 3, 65 e 66, la chiavica 33: in sinistra idraulica al Foglio 132 - mappali 224, 230, 426 e 427 - pratica di concessione RA25T0011;
2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al 31/12/2025;
3. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo;
4. di esonerare la concessionaria società HERA S.p.A. (C.F./P.IVA: 04245520376), dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditibile;
 - della D.G.R. 173/2014 "Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
 - della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa,

assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;

5. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
6. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico det. n. 427 del 20/02/2025, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/34702;
7. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
8. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
9. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
10. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
11. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
12. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

dott.ssa Tamara Mordenti

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla società Hera S.p.A. (C.F./P.IVA: 04245520376), con sede legale a Bologna (BO) in Via Berti Pichat n. 24.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico in destra e sinistra del fiume Lamone per accantieramento temporaneo a scopo di manutenzione straordinaria delle chiaviche denominate 27 e 33, nel Comune di Faenza (RA). Le aree sono identificate catastalmente, la chiavica 27: in destra idraulica al Foglio 151 - mappale 139 e Foglio 173 - mappali 1, 2, 3, 65 e 66, la chiavica 33: in sinistra idraulica al Foglio 132 - mappali 224, 230, 426 e 427, come da elaborato tecnico parte integrante e sostanziale del presente disciplinare - pratica di concessione RA25T0011.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al 31/12/2025.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
- Il concessionario è esonerato dal pagamento del canone ai sensi:
 - della D.G.R. 913/2009 che prevede l'esenzione del canone per le infrastrutture idriche di cui all'articolo 143 del D.Lgs. 152/2006 se di proprietà comunale, provinciale o se conferite a società a totale partecipazione pubblica ineditabile;

- della D.G.R. 173/2014 “Revisione canoni aree del Demanio Idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- della nota interpretativa della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa, assunta al PG.2014.272518 del 23/07/2014;
- L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad €250,00.
- L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel

corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni del presente disciplinare sottoscritto per accettazione;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna det. 427 del 20/02/2025 di seguito riportate:

"Omissis ..

Adeguamento delle opere esistenti:

- Le tubazioni di scarico e gli stessi scarichi dovranno imprescindibilmente arrivare in alveo sufficientemente inclinati nel senso del deflusso delle acque, vale a dire che lo scarico dovrà comunque inserirsi nel corso d'acqua con un'inclinazione minore di 90° e a favore del naturale deflusso evitando angoli retti o controcorrente;
- Gli scarichi dovranno arrivare a fiume terminando in corrispondenza dell'alveo attivo e non in area golenale, allo scopo di evitare causando solchi e canali di erosione. Allo stesso modo non dovranno estendersi in alcun modo dentro l'alveo. Sarà pertanto necessario evitare una immissione con quote che creino sbalzi rispetto alla scarpata durante gli eventi di magra, con effetti erosivi di escavo del piede della bassa golenale; **sarà quindi necessario allungare tali tracciati e ricoprirli con idoneo materiale che ne impedisca l'erosione sommitale durante il rientro delle piene straordinarie esondive nell'area demaniale;**
- In corrispondenza delle immissioni in alveo dovranno essere realizzati adeguati rivestimenti al fine di scongiurare futuri inneschi di fenomeni erosivi, tanto lungo la bassa sponda quanto al piede di questa; le suddette scogliere di rivestimento dovranno:
 - avere fondazioni a partire da un livello inferiore alla quota minima dell'alveo, così da assicurare alla stessa sufficiente stabilità nel tempo;
 - Si dovrà evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di calcestruzzo per fissare lo scapolame utilizzato;
 - Il rivestimento a protezione per ciascun scarico, dovrà estendersi per almeno 10 m a monte e a valle del manufatto;
- Dovranno mantenersi installate idonee valvole clapet o qualsiasi dotazione necessaria in caso di opere provvisorie, per scongiurare l'eventuale risalita dell'acqua in caso di piena. Ne seguiranno le idonee ispezioni e pulizie dei tratti di tubazione che giacciono sotto il piano golenale e raggiungono l'alveo, al fine di evitare rotture, esplosioni e conseguenti erosioni con cedimenti delle aree demaniali;

- L'eventuale protezione del letto dall'erosione di fronte allo scarico prevista tramite la realizzazione di uno scivolo non dovrà allungarsi oltre il profilo di ripa della scogliera;
- A fine lavori dovrà essere inviata allo scrivente Ufficio, una cartografia con la corretta geolocalizzazione del tracciato delle tubazioni fognarie e l'effettiva ubicazione dei manufatti di scarico, comprensiva di opere accessorie (es. rivestimenti in pietrame, valvole clapet, nuova copertura in terra);
- La mancata realizzazione o inadempienza a quanto richiesto ai punti precedenti comporta automatica decadenza autorizzativa del presente Nulla Osta Idraulico comportando la violazione delle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica esponendo il richiedente alle sanzioni previste.

Fase di realizzazione delle chiaviche 27 e 33:

- Prima dell'inizio lavori, dovrà essere modificato il layout di cantiere previsto per le chiaviche 27 e 33, in modo che non si realizzi alcuna occupazione di area demaniale con deposito di materiali, baraccamenti e/o parcheggio dei mezzi d'opera; il nuovo layout, da trasmettere per conoscenza all'Ufficio scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con almeno 15 giorni di anticipo, dovrà prevedere:

- Baraccamenti, depositi ed altre opere fisse al di fuori dell'area demaniale;
- Spostamento dei mezzi d'opera fuori dall'area demaniale alla fine di ogni giornata lavorativa;

- Il richiedente dovrà comunicare la data di effettivo inizio lavori all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con almeno 15 giorni di anticipo.

Dovrà, altresì, essere tempestivamente comunicata la fine lavori al medesimo indirizzo PEC;

- Prima dell'inizio lavori, dovrà essere predisposta una procedura di emergenza per la gestione del rischio idraulico che preveda, durante il corso di piene fluviali, la responsabilità del richiedente delle azioni e procedure emergenziali da adottare lungo le arginature e le aree golenali che interessano l'area di cantiere; tale procedura, da trasmettere per conoscenza all'Ufficio scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, con almeno 15 giorni di anticipo, dovrà prevedere:

- numero di telefono di n. 2 Referenti per le Emergenze, individuate nelle figure del Direttore

Tecnico e del Capocantiere;

- *che l'impresa titolare del contratto di appalto si impegni in qualsiasi momento alla rimozione di tutti gli apprestamenti, comprese attrezzature e mezzi, in tempo utile, qualora venissero emanate allerte di protezione civile;*

- Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione scaricabile al link fornito con prot. n. 03/01/2025.00000180.E dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, ad esclusione delle modifiche ed integrazioni richieste in queste prescrizioni;

- Il Richiedente autorizzato è responsabile dei lavori e delle conseguenze derivanti dalle opere, sia provvisorie, sia definitive, funzionali all'esistenza del manufatto ed alla sua manutenzione, includendo pertanto quelle da realizzarsi durante la fase esecutiva - quali, a mero titolo di esempio, i ponteggi, da realizzarsi secondo la documentazione allegata alla richiesta - e quelle destinate a rimanere in opera a lavori ultimati; i lavori devono essere realizzati a regola d'arte ed in modo da non creare un pregiudizio, sia dal punto di vista idraulico che ambientale; nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) in relazione ai lavori eseguiti ed alle relative opere provvisorie;

- Spetta al richiedente tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica, con codice colore giallo, arancione o rosso, da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, il richiedente è responsabile delle azioni e procedure emergenziali da adottare lungo le sponde e le aree interessate dal cantiere ai fini della loro messa in sicurezza, fino alla cessazione dell'allerta emessa;

- Nel caso di accumuli di materiale flottante, a seguito di piene fluviali, nell'intorno degli scarichi, e nelle aree di cantiere, il richiedente è tenuto alla rimozione e conferimento a rifiuto del materiale flottante stesso per una lunghezza di 30 metri a monte e valle;

- Il richiedente in fase di cantiere ha l'obbligo di mantenere le sedi con ogni cautela e intervento idoneo

atto a evitare erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini del corso d'acqua. In particolare, il richiedente ha l'obbligo di provvedere tempestivamente al ricarico di solchi e avvallamenti, lungo la sommità arginale, le rampe e tutte le pertinenze, con materiale idoneo, nonché di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche o di scarico in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali. L'Ufficio scrivente si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere gli ulteriori interventi di cui dovesse sorgere la necessità per effetto degli interventi realizzati;

- Per quanto concerne la predisposizione della segnaletica e cartellonistica stradale il richiedente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre rendere disponibile l'accesso al cantiere consentire in qualunque momento l'accesso all' area al personale dell'Amministrazione scrivente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

- Tutti gli oneri in materia di sicurezza ai sensi del T.U. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del richiedente che, nell' esecuzione dei lavori, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste nell' esecuzione dei lavori. L' Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi;

- Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate ideali condizioni idrauliche e morfologiche delle zone interessate dai lavori che, qualora dovessero essere soggette a fenomeni di instabilità (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), per cause da imputarsi all'intervento di cui trattasi, dovranno essere ripristinate secondo le direttive dell'Amministrazione competente, con spese a carico del richiedente;
..omissis..

Generali:

- La presente autorizzazione è rilasciata unicamente ai fini idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

- Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'autorizzazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Territoriale scrivente all'indirizzo PEC stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Questo Ufficio Territoriale resta sollevato da qualsiasi responsabilità e danno a terzi;
- Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, e comunque al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego, questo Ufficio Territoriale può revocare l'autorizzazione e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche;
- Dovranno essere adottati, in ogni tempo, a cure e spese del richiedente, quei provvedimenti che l'Ufficio Territoriale scrivente riterrà necessari, o anche solo convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità;
- Dovrà essere consentito in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate;
- La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica;
- La presente autorizzazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica. ...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del

concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.